

# Ministerd della Giustinia


## DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n. 60495 /8.3 HAP-ENPA

: F.

Roma, 07.12.2017

Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari LORO SEDI



e, p.c. Ai Presidenti delle Corti di Appello

Ai Procuratori Generali c/o le Corti di Appello

Ai Procuratori della Repubblica c/o i Tribunali Ordinari

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Oggetto: Attuazione messa alla prova per adulti. Sottoscrizione Convenzione con l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).

Mi pregio trasmettere alle SS.LL. copia della Convenzione in oggetto, stipulata in data 6 dicembre u.s. dal Signor Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando con il Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), dott.ssa Carla Rocchi, volta ad ulteriormente implementare le possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complessivo percorso di questo Dipartimento volto a potenziare l'offerta di opzioni lavorative, ampliandone contemporaneamente la gamma.

La convenzione sarà immediatamente applicabile da parte dei Tribunali ordinari competenti per le 45 sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) indicate in allegato alla stessa.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo tra le sedi territoriali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ed i Tribunali ordinari territorialmente competenti, anche al fine di ampliare a livello nazionale il numero di sedi e di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività previsti dalla convenzione.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento Gemnja Tyckillo





### **CONVENZIONE**

to

Ministero della Giustizia

Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A.

"Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato" PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c) lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.).

## TUTTO CIÒ PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro On Andrea Orlando, e l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che interviene nella persona del Presidente Carla Rocchi, convengono quanto segue:

#### Art. 1

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 300 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi locali presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 45, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le suddette sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015 (come in premessa).

#### In particolare:

- a) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la
  collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo
  e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di
  protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le
  attività connesse al randagismo degli animali;
- b) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi
  ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi
  giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle
  Forze di Polizia;
- c) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto. Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fira quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

#### Art. 4

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

#### Art. 5

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascumo degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

#### Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

#### Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con

la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

#### Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

#### **Art. 10**

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 6 DIC. 2017

Ministero della Giustizia

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando . Il Preciden

Il Presidente Carla Rocchi

Ente Nazionale Protezione Animali

6

ELENCO DELLE SEDI LOCALI DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) DOVE SI SVOLGERANNO I LA VORI DI PUBBLICA UTILITA' (Mire sedi potenno enere agginate in regulio), previa condinamento con lo sedi UEPE:

IK. UNTTA'	SEDE	RESPONSABILE	INDIRIZZO		
2	Agrigento	Alessandra Montalbano	Via Ptzzo Nuovo Montaperto	92100 Agrigento	AG
2	Alto Tevere Umbro	Antonio Renchi	Voc. Bucielle 153	06010 Lippiano	PG
2	Aminta	Carla Bensi	Via Esasseta 38	53021 Abbadla 5.	SI
15	Arezzo	Alessandra Capogreco	Via di Cà del Lanino 28	52100 Arezzo	AR
8	Arziezneno	Veronica Molinari	Via Buta 7	3607). Arzienano	VI
5	Borgotero	Annalisa De Sei	Vie del Cerri 82	43041 Bedonia	PA
2	Casentino	Claudia Griffagni	Via Aldo Moro 11	52018 Castel San Niccolò	AR
2	Chleri	Alessia Pirruccio	Strada del Tario 6	10023 Chierl	TO
2	Coma	Marco Marelli	Loc. Valbasca	22100 Coma	00
8	Comunicatione & Sv.	Marco Bravi	Via Umberto i 103	12042 Bra	CN
8	Crotone	Gluseppe Trocino	Via Visconte Frontera 3	88900 Crotone	KR
15	Feenza	Marta Teresa Rayaloli	Via Ladenchi 3/5	48018 Factiza	RA
8	Firenze	Marco Bravi	Via Ricasoli 73/r	50122 Firenze	FI
15	Genova	Massimo Pigoni	Via Lastrico 1	16014 Campomorone	GE
8	Impéria	Marco Gasparini	Strada San Pletro 96	18038 Sanzemo	IM
8	Lucca	Sergio Selfitto	Via della Casina 295	55054 Quiesa di	W
8	Manfredonia	Marco Lupofi	C.P. 211	71043 Manfredonia	FG
5	Milano	Enmanno Giudici	Via Pietro Gassendi 1.1	20155 Milano	M
8	Mira	Valentina Mino	Via Maestri del Lavoro 191	30034 MBra	VΕ
8	Modena	Elena Elmi	Stradello Cassana 34	41.123 Modena	M
5	Monze & Brianza	Giorgio Rive	Via Lecco 164	20900 Moreza	M
8	Novere	Marco Negrini	Via del Gazurio 57	28100 Novara	NO
	Pavia	Maria Vincenza Tardino	Via Pinerolo 12	27100 Pavis	PV
17	Perugia	Paola Tintori	Via della Valtiera	06135 Collestrada	PG
2	Pescara	Alfonso Coliha	Via Montegrappa S	65019 Pianella	PÉ
5	Piombino	Alessendro Papi	Plazza Cappelletti 6	57025 Piombino	u
E	Pistola	Rossella Ghelardini	Via Ageti 15	51100 Pistola	PT
2	Ravenna	Carlo Locatelli	Via Corti alle Mura 68	48221 Ravenna	RA
2	Reggio Emilia	Marzie Maioli _	Viz S. Leonardo 6	42024 Castelnpovo di	RE
5	Róma	Carla Rocchi	Via Terni 42	00182 Roma	R
5	San Glovanni Valdarno	Luigia Bassan	Plazza Matteotti 2	52027 S. Giovenni	AR
5	San Stvero	Nunzio Cascavilla	Via G. Patrileti 5	71016 San Severo	PG
8	Savona .	Lucrezia Novaro	Via Cavour 48/r	17100 Savona	27
6	Sede Centrale	Carla Rocchi	Via Attilio Regolo 27	00192 Roma	R
2	Terrocina	Febio Malizia	Via Campo dei Monaci snc	04019 Terracina	LT
10	Torino	Marco Brayl	Via Germagneno 8	10156 Torino	TO
8	Torremaggiore	Antonio Tancredi	Via Marzala 95	71017 Torremaggiore	FĞ
[0	Treviso	Adriano De Stafano	Via Louedes 23	31015 Conegliano	<b>TV</b>
10	Trieste	Patrizia Bufo	Viz Marchesetti 10/4	34139 Trieste	TS.
5	Udine	Elena Riggi	Via Gonars 42	33100 Udine	UD
8	Valle Dell'Aniene	Paolo Bozzato	Loc. Monte Papese	00024 Castel Madama	R
10	Verona	Romano Giovannoni	Vie Barsanti 15/b	37139 Verona	VR
2	Vibo Valentia	Enrica Seccani	Via I Maggio snc	89900 Vibo Valentina	W
5	Vicenza	Erica Ferrarese	Via Mantovani 41	35100 Vicenza	VI PV
5	Voghera	Maria Grazia Centelli	Vla Scarabelli 29/B	27058 Yoghera	PA